

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio:

« Assegnazione di un contributo annuo all'Associazione nazionale focolari » (323) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 624, 626
FILETTI . . . . .	625
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	624, 625
PETRELLA . . . . .	625
ZAGARI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	624

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973) (D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 626, 628, 634 e <i>passim</i>
BOLDRINI . . . . .	628, 633
COPPOLA . . . . .	635
CUCINELLI . . . . .	628
DE CAROLIS, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	626, 634
FILETTI . . . . .	634
LUGNANO . . . . .	635
PAZIENZA . . . . .	631, 633
ZAGARI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	635

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 635, 636
DE CAROLIS, relatore alla Commissione . . .	636
FILETTI . . . . .	636
PETRELLA . . . . .	636

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Assegnazione di un contributo annuo alla Associazione nazionale focolari » (323), di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un contributo annuo all'Associazione nazionale focolari », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Della Porta, Ossicini, Burtulo, Salerno, Leggieri, Carollo, Tiriolo, Senese, Zugno, Noè, Accili, Boano, Berlanda, Cassarino, Pacini e Rebecchini.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come si ricorderà,

su questo disegno di legge ho già ampiamente riferito alla Commissione nella seduta del 16 maggio scorso. Il provvedimento stesso venne rinviato solamente perchè un Gruppo della nostra Commissione chiese di poter meditare sull'argomento ed anche da parte dell'onorevole Ministro venne avanzata, in precedente riunione, una pari richiesta.

Sul provvedimento medesimo, che s'inserisce nell'ambito dell'ordinamento familiare che ci sta tanto a cuore, ho espresso già, nella precipitata seduta, parere favorevole alla sua approvazione. Mi pare occorra solamente che si pronunci l'onorevole Ministro in ordine al provvedimento in parola.

PRESIDENTE. A questo proposito devo significare che sul disegno di legge abbiamo richiesto i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione: fino ad ora mi è pervenuto il solo parere della 5<sup>a</sup> Commissione, così formulato:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che la decorrenza di esso sia spostata dall'esercizio 1971 a quello 1973, e che siano di conseguenza modificati i due articoli del provvedimento.

Il rappresentante del Governo ha fatto presente la opportunità che la Commissione di merito accerti presso il Ministero di grazia e giustizia l'esistenza di sufficiente capienza nei capitoli indicati per fronteggiare la spesa ».

Do la parola all'onorevole ministro Zagari, per il parere.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Devo rispondere, alla richiesta del senatore Follieri, che i miei uffici mi dicono che la capienza non c'è per affrontare questo problema. D'altra parte avevo chiesto il rinvio perchè, come la Commissione sa, abbiamo in corso un movimento al vertice di una delle nostre Direzioni più importanti; e tanto il direttore generale uscente, quanto quello che entra, mi hanno chiesto di poter riflettere ancora su questo argomento.

Allo stato attuale, ecco perchè non ho voluto chiudere il discorso, mi è stato detto che

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

non c'era la capienza. Io vorrei verificare questo fatto, perchè vorrei venire incontro a questa richiesta che, come comprendo, raccoglie il generale favore da parte di questa Commissione.

Quindi vi chiederei di poter meglio rivedere questo problema: il mio desiderio, ripeto, è di venirvi incontro.

**F I L E T T I .** Penso che, trattandosi di un'associazione la quale ha lo scopo di contribuire alla ricerca, allo studio, alla soluzione di problemi di rilevante importanza, quale è quello che concerne la rieducazione dei minorenni irregolari nella condotta, sia il caso di varare questo disegno di legge, con gli opportuni accorgimenti. Comprendo che, mancando lo stanziamento non si può deliberare in ordine al provvedimento stesso, allorquando si faccia riferimento ad una decorrenza di contributi in data relativa agli anni decorsi, oppure al bilancio del 1973 che è già alla fine. Quindi proporrei di poter esaminare questo disegno di legge facendo decorrere il contributo che si vuole stanziare — peraltro non molto rilevante: si tratta soltanto di 30 milioni — con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Pertanto, sarei contrario alla richiesta di rinvio.

**P E T R E L L A .** Mi rendo invece conto che la richiesta di rinvio è legittima, soprattutto per il fatto che adesso la risposta del Ministro sarebbe negativa, data la mancanza di fondi.

Ma colgo questa occasione per ricordare una cosa importante: che nel campo della giustizia minorile sono stati fatti lodevolissimi esperimenti negli anni decorsi, ma quasi tutti sono stati poi stroncati vuoi per mancanza di fondi, vuoi per altre ragioni su cui il Ministro dovrebbe indagare.

La preghiera è questa: valutare l'importanza sociale di questi strumenti, che sono quasi gli unici che rimangono, per quella duttilità necessaria nei provvedimenti che si adottano in via amministrativa in favore dei minorenni irregolari nella condotta; e quindi anche la questione dei fondi va vista secondo la giusta angolazione. Teniamo conto che altri-

menti le alternative rimarranno quelle di un affidamento dei riformatori che sono quelle che sono, cioè autentiche prigioni per ragazzi. Gli ultimi fatti successi clamorosamente a Torino lo stanno a dimostrare.

Bisognerebbe che qui si indirizzasse tutto uno sforzo da parte delle autorità di Governo, tenendo conto che questa struttura del diritto minorile è avvenuta soprattutto non per legge, ma per iniziativa del Ministero, basandosi su quelle che sono le originali disposizioni della legge del 1934. Ecco quindi: nel valutare sull'esistenza o meno di fondi, si tenga conto di questa ragione che è prevalente: altrimenti la giustizia minorile in Italia sarà completamente sfasciata.

**F O L L I E R I , relatore alla Commissione.** Vorrei pregare l'onorevole Ministro affinché questo provvedimento venga approvato, ricercandosi i fondi dov'è possibile. L'onorevole Ministro sa che l'affidamento dei minori agli istituti, nella forma, come si dice, dell'istituzionalizzazione, non ha portato buoni frutti: perchè per i minori manca il calore e l'affetto della famiglia. Ed aggiungerò, precisamente in relazione a quello che ha portato a conoscenza oggi della Commissione il senatore Petrella, che la provincia di Torino ha provveduto, con un proprio regolamento, ad una forma di servizio di affidamento familiare e questo affidamento familiare fa precisamente riferimento ai focolari, cioè a dire a questi nostri istituti i quali, anche se di carattere privato, concorrono a togliere dai pericoli della strada, ma soprattutto dagli istituti e dai pericoli degli istituti, questi minori.

Dirò anche all'onorevole Ministro, anzi so che egli ne è a conoscenza, e lo dirò alla Commissione: abbiamo alla Camera dei deputati pendente una proposta di legge, la numero 750 del 17 agosto 1972, degli onorevoli Foschi e Casalmagnago, in cui si chiede precisamente l'inserimento nel diritto di famiglia di questi nuovi istituti; cioè l'affidamento a famiglie di minori a scopo educativo, sulla base di quello che è stato, con tempestività veramente eccezionale e con senso di solidarietà e umanità, l'iniziativa della provincia di Torino.

Quindi, per concludere, io dico che questi focolari, anche se associazioni private, sono già inseriti in quei comitati che aiutano lo Stato e direi lo precorrono nelle esigenze per assicurare la vera riabilitazione dei minori e soprattutto per dare a costoro un affetto nella famiglia.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione la richiesta di rinvio avanzata dal Ministro, col parere favorevole espresso dal relatore, al fine di consentire al Ministro stesso di verificare l'esistenza di disponibilità nei relativi capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, com'è stato richiesto dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

(È approvata).

#### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

« **Modificazioni all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** » (636), di iniziativa dei senatori Pazienza ed altri

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti

di commercio », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazioni all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane », di iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovannetti; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

Prego il senatore De Carolis di svolgere la sua relazione la quale, se non si fanno osservazioni, riguarderà congiuntamente tutti e quattro i provvedimenti anzidetti.

**DE CAROLIS, relatore alla Commissione.** I quattro provvedimenti che sono congiuntamente all'esame della Commissione, com'è stato ricordato dall'onorevole Presidente, sono costituiti da un disegno di legge, n. 973, che è stato già approvato, in sede legislativa, dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, e da altri tre disegni di legge, rispettivamente n. 244, 435 e 636, d'iniziativa senatoriale. A mio parere, il più organico provvedimento appare il disegno di legge che proviene dall'altro ramo del Parlamento.

Per una più completa intelligenza dei quattro disegni di legge che hanno preso in esame la materia, occorre premettere che il punto n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile era stato già abrogato dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disponeva, in sostanza, appunto del n. 4 dell'articolo 2751 del Codice civile, con riferimento in particolare alla limitazione agli ultimi sei mesi, per quanto riguarda i crediti da prestazioni di lavoro, quindi i crediti forniti di privilegio. E per quanto riguarda la collocazione di tali crediti, essi venivano collocati al primo posto dell'articolo 2778 del codice civile: sono i crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato, e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, con privilegio generale sui mobili, e i crediti per contributi

dovuti ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Nel disegno di legge n. 973, già approvato dalla Camera, i diritti di prelazione del prestatore di lavoro subordinato non vengono pregiudicati in relazione all'attuale collocazione prevista dall'articolo 66 della legge numero 153 del 1969. Si deve peraltro rilevare che il disegno di legge n. 435, d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri( dispone all'articolo 1 una preferenza dei diritti di credito dei prestatori di lavoro subordinato, anche con riferimento ai crediti previsti dalle leggi speciali, il cui attuale sistema non verrebbe modificato dal disegno di legge 973 proveniente dalla Camera dei deputati, e sono parificati alle spese di giustizia.

Inoltre questo articolo li pone anche in una situazione di preferenza rispetto ai crediti degli enti previdenziali, escludendo quindi da questa situazione di preferenza i crediti, che, peraltro, sono posti sullo stesso piano e quindi in uno stesso ordine di grado dall'attuale articolo 66 della legge n. 153. Nel disegno di legge n. 974 approvato dalla Camera dei deputati si mantengono i diritti di prelazione del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per l'ultimo anno; occorre, però, osservare che con il disegno di legge n. 636 d'iniziativa dei senatori Paziienza ed altri, tali crediti vengono parificati ai crediti di lavoro subordinato, per cui sia quelli di lavoro autonomo sia quelli di lavoro subordinato sono posti tutti sullo stesso piano e sono quindi tutti preferiti a quelli previdenziali, poichè si usa la stessa terminologia che li pone praticamente subito dopo i crediti di giustizia e subito dopo i crediti previsti dalle leggi speciali. Inoltre, sempre nel disegno di legge n. 973, vengono mantenuti i diritti di prelazione del titolare del rapporto di agenzia. Le novità più rilevanti rispetto alla legislazione vigente, per quanto riguarda il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sono costituite innanzitutto dal fatto che si introducono diritti di prelazione con privilegio generale sui mobili e con colloca-

zione sussidiaria sul prezzo degli immobili in caso di incapienza per quanto riguarda il privilegio generale sui mobili per i crediti dei coltivatori diretti, siano essi proprietari o affittuari o mezzadri o coloni o comunque partecipanti, per i corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli, e per i crediti dell'impresa artigiana, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. Occorre osservare, in relazione a questi ultimi crediti, che il disegno di legge n. 244, presentato dal senatore Zugno ed altri, sostanzialmente riproduce questa collocazione con una formulazione tecnicamente più precisa ma peraltro, ad avviso del relatore, in questo caso sarebbe ridotto l'ambito di applicazione della norma, in quanto mentre nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si parla genericamente di crediti delle imprese artigiane per i corrispettivi sia dei servizi sia della vendita di manufatti, nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Zugno si parla di crediti delle aziende artigiane che lavorino per conto terzi con materiale fornito esclusivamente dal committente e sotto la direzione tecnica di questi, limitatamente agli ultimi sei mesi, purchè il materiale lavorato risulti, da bolla di consegna, iscritto al registro delle merci in conto lavorazione tenuto dal committente; ad avviso del relatore la formulazione del disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati è, quindi, più comprensiva.

L'altra novità è costituita dalla modificazione dell'ordine di prelazione, poichè si antepongono tutti i crediti che sono stati indicati a quelli dell'articolo 2778 del Codice civile vigente e, quindi, a tutti i crediti indicati dal n. 1 al n. 16 di detto articolo e si pone al n. 1 il credito che era già stato indicato al terzo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che riguarda, cioè, i crediti per contributi dovuti ad istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè gli accessori relativi a tali crediti, (limitatamente al 50 per cento del loro ammontare) e relativi anche ai crediti per contributi dovuti ad Istituti ed Enti o Fondi speciali che gestiscono forme di assicurazioni ob-

bligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al precedente comma, Questi crediti vengono posposti solo alle spese di giustizia e ai crediti previsti dalle leggi speciali con indicazione generica formulata dal vigente articolo 2777 del Codice civile. Inoltre, sono previste in quasi tutti i disegni di legge, e in particolare nel disegno di legge che proviene dalla Camera dei deputati, norme transitorie per l'applicazione di tale nuova normativa ai crediti già insinuati nei procedimenti esecutivi e nei procedimenti fallimentari o comunque concorsuali fino alla chiusura della procedura stessa talvolta costituita dalla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sottoposti a privilegi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CUCINELLI.** In sostituzione del senatore Licini, mi permetto di fare le seguenti brevissime osservazioni sulla proposta di legge n. 973 dei deputati Micheli Pietro ed altri. In primo luogo sembra necessario modificare anche l'articolo 2777 del Codice civile in modo tale che, eccetto le spese di giustizia, gli altri crediti, ad esempio il credito industriale, vengano posposti ed inseriti nella nuova formulazione dell'articolo 2778 del Codice civile, dopo il n. 6 e prima del n. 7. In secondo luogo, per l'articolo 2778 n. 1 sembra migliore la dizione dell'articolo 66 della legge 20 aprile 1969, n. 153; infatti l'attuale versione — stabilendo il pari grado dei crediti per contributi ad Istituti, Enti e Fondi speciali per assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con i crediti per retribuzioni al lavoro subordinato — finisce per danneggiare i lavoratori subordinati. Ciò è reso ancora più evidente dalla conservazione dell'articolo 2777. In terzo luogo, per quanto riguarda i privilegi indicati nei numeri 2, 3 e 4 sembrerebbe opportuno stabilire per tutti il pari grado. In quarto luogo, è necessario esaminare con cura tutti i successivi privilegi per controllare che non vi siano preferenze per qualche categoria. Infine, l'articolo 5 va formulato meglio per evitare discordi interpretazioni. Si dovrebbe usare, a nostro pare-

re, la formula « fermi i riparti parziali o definitivi già effettuati », oppure anche una formulazione inversa, purchè la dizione sia chiara.

**BOLDRINI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto riguarda il nostro Gruppo dichiaro che noi aderiamo allo spirito che anima la proposta di legge n. 973, sulla quale peraltro dobbiamo fare alcune osservazioni. Il disegno di legge n. 973 non altera il sistema stabilito dall'articolo 66 della legge n. 953 del 1969, con il quale si anteponevano all'ordine delle prelazioni i crediti di lavoro subordinato, al 50 per cento, sui crediti relativi alle pensioni di invalidità, vecchiaia eccetera. La ripartizione fatta in questo modo, se pure ha dato un vantaggio rispetto alla vecchia formulazione del Codice civile, tuttavia in realtà si è dimostrata negativa. È chiaro che per mettere insieme un monte-salari supponiamo di 5 miliardi, con una ripartizione al 50 per cento con un credito degli Istituti che normalmente si aggira su cifre dieci volte superiori, si opera un defalcamento dei salari dei lavori subordinati. Occorre fare una premessa di carattere generale: intanto i privilegi di per sé stessi sono una discrasia rispetto alla norma giuridica, nel senso che vengono a costituire una eccezione ad una regola abbastanza larga, comprensiva e generale e hanno una ragione d'essere difficilmente intuibile oggi nel nostro sistema costituzionale; una vecchia definizione di diritto romano diceva che i privilegi sono *contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentum introductum est*. È chiaro che questa definizione, fredda e cinica come è proprio del diritto romano, si riferisce ad un ordine di privilegi stabiliti nel diritto singolare a beneficio delle persone o a beneficio delle caste; comunque è chiaro che i privilegi anche oggi riecheggiano questa antica consuetudine. Teniamo conto che nell'attuale sistema concorsuale, nel diritto di esecuzione singolare o di esecuzione fallimentare, in realtà i privilegi non sono quelli stabiliti dal codice civile. Noi abbiamo oltre 150 leggi che stabiliscono dei privilegi speciali che si antepongono molte volte a quelli stabiliti dal codice civile; se noi an-

diamo a guardare la casistica risulta che i privilegi sono più di 320. Di fronte a questa situazione dobbiamo ricorrere allo spirito della Costituzione, la quale in realtà proprio per il suo sistema antepone certi diritti, certi valori, ad altri e giustifica anche l'esistenza della prelazione proprio per qualificare e per rendere uguali di fronte alla legge i più deboli o quelli che hanno una utilità sociale realmente conclamata. Noi vediamo che vi sono alcuni valori stabiliti dalla Costituzione che non sono esattamente uguali agli altri: i disegni di legge n. 973 e anche quello d'iniziativa del senatore Pazienza ed altri stabiliscono una parità di valori tra il diritto di lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. E qui apro una parentesi per osservare che, però, la stessa dizione di lavoro autonomo rappresenta una esclusione degli stessi diritti che i presentatori vogliono tutelare, perchè non comprende i diritti dei professionisti o i diritti di altri lavoratori che hanno una combinazione, chiamiamola così, di lavoro e capitale e che sono ugualmente tutelabili proprio in base al principio dell'articolo 1 o dell'articolo 35 della Costituzione. Comunque la Carta costituzionale e gli articoli 1, 3, 36 e il 2113 del Codice civile, che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto come principi di carattere costituzionale, danno un privilegio, chiamiamolo così, una preferenza ai crediti di lavoro subordinato. Non è dunque esatto ritenere che il lavoro autonomo o ogni altro lavoro è pari al lavoro subordinato, il quale è privilegiato per una ragione specifica. L'articolo 36 cioè dà valore costituzionale al principio che il salario del lavoratore subordinato è un diritto della personalità e l'articolo 2113 richiama la attenzione sul fatto che il lavoratore subordinato non ha lo stesso diritto degli altri lavoratori o per lo meno può più difficilmente esercitare l'azione giuridica durante il corso dei rapporti di lavoro rispetto al datore di lavoro perchè questi è ovviamente legato al suo scarso diritto di mantenimento del rapporto, nonostante le leggi attuali, mentre spesso si verifica nella pratica che i lavoratori subordinati durante il periodo di procedura fallimentare prestano la propria opera gratuitamente, o quasi, allo scopo di mantenere in vita la fabbrica stessa per la difesa

del loro posto di lavoro. È dunque evidente che il lavoratore subordinato non ha possibilità di esercitare l'azione giuridica come il commerciante, il professionista e chiunque altro sia titolare di diritto di credito autonomo e non vincolato da subordinazione, non vincolato cioè da quella scala gerarchica a cui è sottoposto il lavoro subordinato, ma è altrettanto evidente che al suo diritto di credito occorre dare una maggiore tutela. Da questo punto di vista quindi la proposta di legge n. 973 ci sembra errata in quanto l'articolo 2751 parifica per il privilegio generale sui mobili le retribuzioni dei lavoratori o con le provvigioni dei rapporti di agenzie. Ma per non travolgere il disegno di legge noi non presenteremo un emendamento su questo tipo di rapporto; per quanto, sarebbe preferibile, secondo me, anche dal punto di vista concettuale, isolare il credito delle retribuzioni dovute per i prestatori di lavoro, per opera di lavoro subordinato e farne una categoria speciale di privilegio generale sui mobili e sugli immobili, anzichè dare un rapporto sussidiario come prevede l'articolo 2773.

Nel disegno di legge che è al nostro esame vi sono anche altre discrasie che è bene riferire alle norme generali previste dalla Costituzione.

Faccio un esempio: l'articolo 45 della Costituzione sottopone a tutela speciale il lavoro della cooperazione. Nel vostro disegno di legge n. 244 non si parla di cooperazione: ma di artigianato, previsto dallo stesso articolo 45.

La cooperazione di lavoro e di produzione, nella dinamica economica della nostra società, molte volte nasconde un tipo particolare di lavoro subordinato: come ad esempio il lavoro dei cottimisti, che s'inseriscono nella produzione edilizia. Il lavoro dei cottimisti non impegna capitale, ma impegna soltanto la manodopera. Sono queste forme di cooperazione, di cui purtroppo ci si deve giovare, e bisogna dire che anche le leggi che regolano questo tipo di rapporto, sono leggi non adeguate alla realtà sociale. Oggi non è più concepibile, in una moderna impresa edile, il capomastro che faccia tutti i lavori, dal

ferraiolo al carpentiere. Un'impresa che abbia alle sue dipendenze, in un rapporto di lavoro subordinato, lavoratori di questo tipo, sarebbe destinata al fallimento.

I cottimisti molto spesso impegnano soltanto una forma di lavoro subordinato che va tutelato. Non è quindi spiegabile che in un fallimento o nelle procedure concorsuali, questi lavoratori che hanno prestato la loro opera non possano essere ammessi ad un privilegio di tutela dei loro crediti di lavoro.

Per quanto riguarda le altre forme tutelate dalla Costituzione, è chiaro che il risparmio, com'è previsto dall'articolo 47 della Costituzione (specie quando il risparmio è indirizzato a fini ed interessi sociali, come allo sviluppo industriale, ad operazioni di credito fondiario a fini ed interessi dello sviluppo agrario, allo sviluppo del credito artigiano, a crediti che attendono veramente a sviluppare la produzione e la ricchezza nazionale), deve avere una tutela maggiore di altri crediti.

Ma purtroppo, nella legislazione attuale molto spesso accanto a questi, si nascondono altri crediti, per la tutela del diritto di proprietà in modo anomalo, come per esempio: l'ipoteca prestata consensualmente nel periodo antecedente a quello del fallimento o i diritti di pegno costituiti a breve scadenza (esercitati dalle casse di risparmio, che hanno un credito di pura gestione), a ditte che sono sull'orlo del fallimento o la costituzione di pegno sui titoli.

Questi crediti molto spesso sono anteposti agli stessi crediti di lavoro subordinato.

Rileviamo poi che il disegno di legge n. 973 non altera l'articolo 2766 del codice civile, che era migliore della precedente normativa, basata soltanto su quella legge.

Dico una realtà abbastanza grave: questo credito dei lavoratori subordinati non è al primo posto, come sembrerebbe dal Codice civile. Viene invece dopo il pegno, dopo i privilegi marittimi che sono quelli del vettore, del commerciante che dà, per il viaggio, la provvista di carne o di altre necessità proprie della nave. Ci sono crediti per operazioni industriali, ci sono i crediti dell'impresa artigiana e tutti gli altri crediti che sono prioritari rispetto al credito del lavoro subordinato.

Occorre quindi modificare questo sistema. Il disegno di legge n. 435, presentato dal collega Lugnano ed altri (che avevamo cercato di abbinare nella discussione alla Camera al disegno di legge n. 973, ma per un errore o dimenticanza ciò non avvenne), propone la modifica dell'articolo 2773 del codice civile che dice: « I crediti di lavoro subordinato vengono posposti ai crediti per spese di giustizia, per la conservazione dei beni mobili e immobili » e di conseguenza hanno una graduatoria di privilegio speciale rispetto agli altri crediti. Noi proporremo un emendamento in questo senso.

Vi sono poi altre questioni che devono essere affrontate e che hanno ancoraggio in alcune discrasie che sono nella legge stessa. Per esempio, l'articolo 2751-ter, n. 1) dà privilegio generale sui mobili ai crediti del coltivatore diretto, sia proprietario o affittuario o mezzadro o colono o comunque partecipante, sui corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli del fondo.

Non ho obiezioni: è evidente che è una formulazione che si rivela non duttile come vorrebbe essere ed è di difficile interpretazione.

Il coltivatore diretto non è mezzadro, l'affittuario può essere sì coltivatore diretto, come colono. Ma il coltivatore diretto-mezzadro non esiste.

Rilevo poi che da questa ripartizione sarebbero esclusi i soccidari, è escluso colui che esercita la soccida: e non ne capisco il perchè.

Ad ogni modo, sono questioni di carattere formale, non pertinenti, mentre ritengo che siano pertinenti altre situazioni, come per esempio la collocazione nell'articolo 2778, al n. 19, dei crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765 del codice civile. Posporre proprio il credito del mezzadro, cioè il credito di diretta collocazione che è il credito che si esercita sui frutti del fondo, posporlo addirittura a tutti i crediti fino al numero 18, i quali comprendono persino i crediti per risarcimento, i crediti dell'albergatore e del vettore, significa in realtà frustrare il credito del mezzadro, che è un



credito di lavoro. Nel disegno di legge n. 973 si mette il credito del professionista al terzo posto, il credito dell'impresa artigiana al quarto posto, e non vedo perchè il credito del mezzadro, che è un credito di lavoro in modo prevalente, debba essere posposto al n. 19.

Un'ultima osservazione di carattere particolare riguarda il credito privilegiato dei tributi. Noi in questa normativa ci rifacciamo ancora al vecchio Codice civile che prevede crediti privilegiati, che non esistono più, per l'IGE, per la ricchezza mobile, eccetera. Occorrerà certamente appurare se nei decreti delegati si prevedono norme speciali, e caso mai nel disegno di legge che stiamo per affrontare e che andrà in vigore pressappoco contemporaneamente alla estinzione dei vecchi tributi, occorrerà lasciare per i nuovi, in via provvisoria, come norme transitorie, le normative riguardanti, appunto, i vecchi tributi.

Per quanto riguarda le osservazioni da me fatte, mi riservo di presentare degli emendamenti che eventualmente correggeremo nella loro formulazione durante la discussione; circa, invece, il nostro modo di operare credo che dovremmo senz'altro riunire la Sottocommissione che era stata nominata allo scopo e che non abbiamo soppresso, perchè mi pare che occorra fare una certa opera di pulizia dogmatica e anche di pulizia formale nei confronti del disegno di legge che prendiamo a base della nostra discussione.

**P A Z I E N Z A .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la discussione che oggi ci accingiamo a portare a termine è veramente molto importante per la natura stessa dei problemi che investe la vita di numerose categorie, prima fra le quali quella dei lavoratori subordinati. Per serietà occorre premettere che già il disegno di legge n. 973 presenta indubbi miglioramenti rispetto alla situazione attuale; situazione che la legge del 1969 ha solo parzialmente migliorato quando ha parificato il lavoro subordinato ai contributi degli enti previdenziali; un minimo di pratica basta per rilevare che in tutte le procedure fallimentari e concor-

suali l'ammissione al passivo degli istituti previdenziali vanifica qualsiasi altro credito di lavoro autonomo, appunto per quei rapporti quantitativi cui facevano accenno gli oratori che mi hanno preceduto. A questo proposito voglio assicurare il senatore Boldrini il quale si preoccupa che il nostro disegno di legge non tuteli le categorie per le quali lo abbiamo presentato; tengo a precisare che la nostra terminologia non è stata empirica ma giuridica, derivata proprio dalla collocazione nel Libro V del codice civile del Titolo III « Del lavoro autonomo » (al quale segue il Titolo IV « Del lavoro subordinato in particolari rapporti »), che comprende due capi, uno che riguarda la *locatio operis* e la *locatio operarum* e l'altro che riguarda le professioni intellettuali.

Debbo anche dire che sono d'accordo con molte osservazioni del collega Boldrini e con molte osservazioni del collega Cucinelli; concordo con entrambi, ad esempio, quando, a proposito dei privilegi per i crediti dell'industria che sono quelli che generalmente le leggi speciali mettono prima di ogni altro privilegio, fanno osservare che l'attuale collocazione di questi privilegi immediatamente dopo le spese di giustizia e prima degli altri privilegi vanifica la realizzazione del privilegio dei crediti di lavoro. Come curatore di fallimenti mi è capitato di vedere che il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e le altre banche autorizzate legalmente ad esercitare il credito industriale ed assistite dal privilegio industriale, addirittura assorbono le scarse disponibilità recuperate faticosamente nelle procedure concorsuali ed è per questo che spesso i lavoratori subordinati hanno visto lese le loro aspettative. Quindi, dopo aver premesso che qualche miglioramento è stato apportato, io vorrei centrare subito un problema sul quale mi sembra che tutti possiamo essere d'accordo; se avessimo posposto ai privilegi di lavoro i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti a qualsiasi altro privilegio e li avessimo collocati non immediatamente dopo le spese di giudizio ma immediatamente dopo le spese di giustizia e i privilegi di lavoro subordinato ed autonomo, avremmo evitato la vanificazione. Su questo

concetto abbiamo presentato anche un emendamento aggiuntivo sul quale ritengo che ci troveremo tutti d'accordo. Un secondo argomento, è quello che si riferisce alla collocazione in pari grado degli istituti previdenziali e del lavoro subordinato. Nella brevissima relazione al disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare, faccio osservare appunto una certa discrasia: i legislatori in un certo senso si preoccupano del tempo lungo per assicurare al lavoratore tranquillità in caso di invalidità, o al termine della sua vita lavorativa, ma non si preoccupano del tempo breve.

Per cui è ipotizzabile il caso di un lavoratore — dalla cui retribuzione dipende la stessa esistenza — che viene assistito e tutelato per il tempo lungo, di quando dovrebbe maturare il suo diritto alla pensione, ma nel tempo breve, quando dovrebbe dalla retribuzione ricevere il diritto alla vita, all'esistenza fisica, egli non viene tutelato, o viene tutelato in misura insufficiente mentre il tempo breve è quello prevalente sul tempo lungo.

In base a queste considerazioni, se per il lavoratore subordinato l'adeguamento nella collocazione in pari grado è solo in parte giusto, per il lavoratore autonomo invece è notorio che, da quando è intervenuta questa legge del 1969, non c'è più professionista o artigiano che sia riuscito a maturare un credito nel procedimento fallimentare o concorsuale. Non c'è avvocato, non c'è ingegnere, (sono le categoria più colpite da quella legge) accanto ai commercialisti, (che però possono seguire molto spesso da vicino le procedure concorsuali e che hanno la fortuna di veder soddisfare in anticipo quelle che sono le loro prestazioni), che possa vedere realizzato il suo credito. Gli architetti, gli ingegneri per progettazioni d'iniziativa poi andate in fallimento; gli avvocati che spesso assistono dei clienti che poi falliscono, si trovano maggiormente esposti, e vengono mortificati dalle priorità degli istituti preferenziali di privilegio.

Da queste brevi considerazioni vorrei trarre qualche spunto per rispondere al senatore Boldrini. Siamo d'accordo sulla tutela del lavoro subordinato e non da ieri, non da

oggi, abbiamo sempre agevolato tutte le iniziative dirette alla tutela del lavoro subordinato. Invece il concetto che non abbiamo mai accettato, che non accettiamo e che respingiamo anche in questa sede, con cortese fermezza, è quello che la Costituzione tuteli il solo lavoro subordinato. La lettura della Carta Costituzionale ci convince che la Costituzione tutela il lavoro e non il lavoro subordinato. Se leggiamo l'articolo 1, vediamo che « L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro » (e non sul lavoro subordinato). Se leggiamo l'articolo 3 vediamo che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (e non di tutti i lavoratori subordinati) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». L'articolo 4: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro » (e non al lavoro subordinato); l'articolo 35: « La Repubblica tutela il lavoro (e non il lavoro subordinato) in tutte le sue forme ed applicazioni ». Ed arriviamo poi agli altri articoli della Costituzione dove più minuziosamente viene tutelato il lavoro subordinato. Da questa maggiore cura, da questo maggiore affetto della Costituzione verso le categorie dei lavoratori subordinati, non deve e non può sorgere una discriminazione assurda, che il costituente non ha voluto e che nessuno di noi vuole fra categorie e categorie di lavoro.

Io conosco tutta la letteratura cui si abbeverano i colleghi che mi hanno preceduto, i quali regolarmente quando parlano dei lavoratori autonomi, parlano dei baroni della professione, cioè dei pochi fortunati colleghi professionisti al vertice delle attività e dei guadagni; e non comprendono concettualmente invece le migliaia di giovani che trascinano faticosamente la loro esistenza. Si parla anche di attività mista di capitale e di lavoro. Quale capitale hanno i professionisti? L'avvocato, l'ingegnere, il geometra, tanti piccoli professionisti che tirano la carretta quotidianamente, che non hanno la tutela d'iniziativa e di organizzazioni sindacali, che pagano in prima persona?

BOLDRINI. È questione di revocatoria non di tutela per i professionisti.

P A Z I E N Z A . Come di revocatoria? Va bene, sono soggetti a revoca i pagamenti effettuati in contrasto con l'ordine dei privilegi, qualora siano state violate le norme di legge; casi rarissimi che nulla tolgono alla lotta dei più per difendere il proprio diritto alla remunerazione.

Il libero professionista è un lavoratore autonomo, il quale tira la carretta, con la differenza, rispetto al lavoratore subordinato, che non può nel 99 per cento dei casi, fare le sue 8 o 7 ore giornaliere di lavoro, man mano che si accorcia la settimana lavorativa, prendere il suo stipendio, e starsene tranquillo ed avere problemi di tempo libero. Il professionista lavora 10, 14, 20 ore, assillato da problemi fiscali (per l'iniquità introdotta dalla riforma tributaria, per cui il professionista viene due volte colpito dall'ILOR e già questa è una discriminazione assurda, contro la quale abbiamo combattuto o combatteremo) ed arriva al termine dell'esistenza logoro nelle forze, abbreviato fisicamente nell'arco temporale della vita, come un soggetto che la società sprema ed emargina. Quando invece, se andiamo a leggere la Costituzione, tutta questa falsa demagogia non la troviamo.

Il nostro disegno di legge n. 636 tende soltanto a parificare il lavoratore subordinato al lavoratore autonomo. Siamo anche pronti, in definitiva, ad accettare una priorità del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo, a patto che il lavoratore autonomo sia difeso e lo difende soltanto spostando in giù nella scala dei privilegi, i crediti degli istituti previdenziali.

Voglio dire che anche su altre osservazioni fatte dal collega Boldrini sono d'accordo: quando per esempio riportiamo, per un effetto di trasposizione, la normativa sui contributi diretti ed indiretti, e parliamo delle imposte di R. M., o dell'IGE che non esiste più; e non parliamo invece delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (in un momento in cui, sia pure in ritardo di 15 giorni rispetto al previsto, il Governo finalmente

ci mette in condizione di avere i decreti delegati, che portano la data del 29 settembre 1973, che soltanto oggi sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, datata 18 giorni fa) saremmo dei pessimi legislatori se, dopo l'emanazione dei decreti delegati continuassimo a riportare vecchie terminologie, che hanno significato soltanto in quanto legate ad una fase transitoria.

Ci sono poi numerose osservazioni sulle singole collocazioni contenute nel disegno di legge n. 973. Ad esempio, a nostro avviso il preporre i crediti delle imprese artigiane ai crediti delle provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, non è molto giusto: perchè il credito artigiano è quasi assistito dal privilegio di ritenzione, di cui all'articolo 2556 del codice civile. Perchè quindi, fin quando l'artigiano, o comunque colui che ha fatto spese per la conservazione o il miglioramento del bene mobile, è ancora nel possesso del mobile, ha il privilegio; mentre invece l'agente resta affidato all'andamento commerciale, per lui non è prevista nessuna ritenzione, nessuna forma tutela; sembrerebbe a noi più opportuno invertire l'ordine permettendo i crediti derivanti da rapporti di agenzia ai crediti delle imprese artigiane.

Concludendo: scusandomi di un certo calore da me posto nella esposizione, ripeto che mi sembra veramente iniquo continuare in questa distinzione, volendo colpire dei presunti baroni della professione, che esisteranno, ma che non possono annullare il 99 per cento di categorie sociali e produttive, di professionisti, che tra l'altro pagano di persona, con un lavoro che li assilla quotidianamente e dal quale dipende anche la loro esistenza, così come avviene per i lavoratori subordinati, talora sacrificando però anche il riposo: cosa questa che il lavoratore subordinato, grazie a Dio, per le tutele costituzionali esistenti, ancora non fa.

Scusandomi — ripeto — per il calore di questo mio intervento, raccomanderei ai colleghi di considerare con attenzione almeno quei punti sui quali siamo d'accordo, sempre disponibile a qualsiasi ulteriore discussione migliorativa in sede non tanto di sotto-commissione quanto, a mio parere, di comi-

tato ristretto di elaborazione dei singoli temi sui quali la Commissione potrebbe essere concorde.

**F I L E T T I .** Desidero aggiungere solo poche parole a quanto testè detto dal senatore Paziienza, che fa parte del Gruppo al quale io stesso appartengo. Egli ha già chiaramente esposto qual è la posizione che il Gruppo intende appunto assumere a questo riguardo: non ho motivo quindi di ripetere quanto ha dichiarato l'onorevole collega.

Mi sembra invece opportuno sottolineare che alcuni dei disegni di legge che sono stati presentati fanno riferimento soltanto alle procedure fallimentari, mentre, a mio avviso, sarebbe necessario tenere in tutta evidenza che, allorquando si esaminano i privilegi per i vari crediti, si debbono tenere presenti tutte le procedure e quindi non soltanto quelle fallimentari ma anche quelle concorsuali. A ciò si è ispirato il disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento ed è su questa linea che, a mio parere, si deve camminare.

A me pare peraltro che dalla discussione svoltasi sia sorta la necessità quanto meno di una riunione della Sottocommissione perchè i problemi prospettati sono molteplici ed involgono un esame molto attento ed approfondito: sarebbe opportuno pertanto che la Sottocommissione presenti alla Commissione un nuovo testo che recepisca le volontà manifestate nei vari provvedimenti in esame e coordini il complesso delle norme prospettate nei disegni di legge medesimi.

Il senatore Paziienza ha fatto riferimento all'opportunità di tutelare meglio i crediti dipendenti da lavoro autonomo spiegando tutte le ragioni che operano per l'accoglimento di tale tesi. Ora, a me pare che non sia possibile apprestare una graduatoria dei crediti troppo specifica in quanto tale sistema darebbe certamente luogo a vere e proprie incongruenze e ad una disciplina che si tradurrebbe in grave nocimento nei confronti di determinate categorie ed in accessivo privilegio nei confronti di altre; sarebbe forse opportuno invece — e lo esamineremo a suo tempo molto attentamente — la

parità di condizione sia per i crediti dipendenti da lavoro subordinato che per i crediti dipendenti da lavoro autonomo, compresi tra questi anche quelli vantati da coltivatori diretti e da artigiani, di modo che, nella ripartizione delle somme ricavate da esecuzioni ordinarie (cioè da esecuzioni mobiliari o immobiliari) o a seguito di fallimento, possa procedersi ad una distribuzione *pro rata* delle somme percepite ove queste non siano sufficienti a coprire l'intero credito vantato da ciascuna parte intervenuta nelle procedure medesime.

Ritengo che questa sia una soluzione accettabile, che forse eliminerebbe tutta una serie di contestazioni e tutelerebbe meglio nel contempo quelle che sono le aspettative dei vari creditori senza imprimere al provvedimento che intendiamo varare caratteristiche di classismo, ma, al contrario, di equità, di giustizia e di buon senso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in altra occasione il relatore, senatore De Carolis, aveva proposto la revoca della Sottocommissione, costituita nella seduta del 24 maggio 1973. Insiste l'onorevole relatore in questa sua richiesta?

**D E C A R O L I S ,** *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla decisione che al riguardo vorrà prendere la Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Se il relatore non insiste nella sua richiesta di revoca, non è necessaria alcuna decisione da parte della Commissione in quanto questa già si è espressa a favore della costituzione della Sottocommissione.

**D E C A R O L I S ,** *relatore alla Commissione.* Debbo anzi dichiarare che la complessità della discussione, indubbiamente interessante, e dei temi che sono stati toccati nel corso della discussione medesima comporta un approfondimento della materia che stiamo esaminando non solo dal punto di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

vista tecnico, per quanto riguarda gli emendamenti che potranno essere presentati, ma anche dal punto di vista dei principi che potrebbero ispirare una modifica del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Pertanto, in relazione a questo e in relazione agli elementi nuovi che sono emersi, rispetto alla precedente seduta, nel corso della odierna discussione è opportuno, a mio parere, portare tutta la materia per un primo esame e per un tentativo di coordinamento e di mediazione delle varie tesi in sede di Commissione ristretta salvo definire in tale sede quali sono i punti sui quali si può essere d'accordo nel formulare una proposta unitaria e quali sono invece i punti in cui vi è dissenso, sui quali sarà quindi necessario affrontare la discussione in Commissione.

Ritiro quindi la mia precedente proposta di soppressione della Sottocommissione.

**PRESIDENTE.** Vorrei conoscere il parere dell'onorevole Ministro a questo riguardo.

**ZAGARI,** *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo, che ha seguito con molto interesse la discussione che qui si è svolta, ritiene che un approfondimento della questione sia necessario ed è quindi senz'altro d'accordo sull'opportunità di affidare alla apposita Sottocommissione l'incarico di svolgere un esame preliminare dei vari disegni di legge.

**LUGNANO.** È una regola generale che, una volta nominata una Sottocommissione, questa non possa essere revocata da un momento all'altro. Quale convinto assertore dell'utilità del ruolo svolto dalle Sottocommissioni nell'esame preliminare dei disegni di legge, accolgo quindi con soddisfazione il fatto che sia stato in tal modo convalidato e ribadito tale principio.

**COPPOLA.** Sarà forse opportuno rivedere la composizione della Sottocommissione a suo tempo nominata.

**PRESIDENTE.** Chiamerei a farne parte il senatore Filetti, in sostituzione del senatore Cifarelli chiamato a compiti di Go-

verno, e il senatore Fillietroz, in modo che anche nella Sottocommissione sia rispettata la proporzione dei vari Gruppi.

Poichè non vi sono obiezioni, resta allora stabilito che l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo verrà svolto dall'apposita Sottocommissione, la cui composizione sarà pertanto la seguente: senatore Follieri, con funzioni di Presidente, senatori De Carolis, relatore alla Commissione, Cerami, Boldrini, Fillietroz, Galante Garone, Licini.

Se non si fanno osservazioni, in attesa che detta Sottocommissione possa esplicitare il proprio mandato, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### IN SEDE REDIGENTE

**Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (316), **d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;**

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (913), **d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;**

« **Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499** » (1056), **d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove pro-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

vince, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Sema, Lepre, Baccicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione venne sospesa nella seduta del 24 maggio 1973 dopo che il relatore, senatore De Carolis, aveva riferito alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

Ricordo agli onorevoli colleghi che sugli stessi le Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> hanno dichiarato, nei pareri pervenutici, di non avere nulla da osservare per quanto di loro competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. Propongo di assumere come testo base quello del disegno di legge n. 913, integrandolo con quello del disegno di legge numero 1056 e con eventuali riferimenti a quello del disegno di legge n. 316.

È opinione infatti del relatore che i primi due disegni di legge siano non solo più recenti — e quindi comprensivi anche di una certa evoluzione degli studi fatti soprattutto dalla Regione Trentino-Alto Adige in materia — ma anche più completi del disegno di legge n. 316.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 913:

#### TITOLO PRIMO

#### MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

#### Art. 1

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

**F I L E T T I**. In questo articolo si intende parlare di iscrizione o di trascrizione?

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. La formulazione dell'articolo, ad avviso del relatore, è precisa e non può essere usato il termine « trascrizione », perchè secondo il nostro codice civile la trascrizione è un istituto profondamente diverso da quello previsto dai libri fondiari. Come ho già detto nella relazione, questa materia è regolata in modo particolarissimo, quindi, ripeto, non si può parlare di trascrizione.

**P E T R E L L A**. Premetto che la mia non è una richiesta formale e che mi rimetto alla discrezionalità del Presidente, ma ritengo che in questo momento non sia opportuno mettere ai voti l'articolo 1. Poichè vi sono altri motivi che giustificano il rinvio della discussione, sarebbe preferibile fermarci a questo punto.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,50.*